

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Circolare N. *17* del **31 MAG. 2017**

OGGETTO

**CIRCOLARE LINEE GUIDA ATTIVITA' COLLEGIO DEI REVISORI NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE SICILIA**

L'atto si compone di ____ pagine

di cui _ pagine di allegati come parte integrante

OGGETTO: Collegi dei Revisori dei conti delle Istituzioni Scolastiche Statali - L.R. del 24 febbraio 2000, n. 6 e L.R. del 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche introdotte dalla L.R. 3/2016 ed integrazioni - D.A. del 31.12.2001, n. 895 -.

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA
LORO SEDI

AI REVISORI DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA SICILIA
LORO SEDI

E p.c.

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Via Fattori, n. 60
90146 PALERMO

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
PROVINCIALI DELLA SICILIA
LORO SEDI

Con legge regionale n. 6 del 24/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono state emanate disposizioni in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche Statali e delle Istituzioni Scolastiche Regionali, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana.

L'art. 9 della predetta l.r. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, affida ad un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna Istituzione scolastica autonoma o anche di più Istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. Ancora l' art. 9 stabilisce la composizione del Collegio, i requisiti necessari per la designazione del Presidente e del componente, la durata dell'incarico e i motivi di revoca dello stesso.

Con D.A., n. 895 del 31.12.2001, emanato di concerto con l'Assessorato Regionale per il Bilancio e le Finanze, sono state disposte le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana.

La successiva Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016, nell'ottica della riduzione delle spese e del razionamento del sistema dei controlli dei revisori contabili, ha introdotto alcune novità di rilievo in merito alla composizione del collegio che, si riduce da tre a due membri e alla durata dell'incarico che passa da quattro a tre anni.

Alla luce di queste modifiche e in armonia alla normativa nazionale, si è ritenuto necessario adottare nuove linee guida per l'attività del Collegio dei Revisori dei conti nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, anche alla luce delle criticità più frequentemente riscontrate dagli Uffici di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e della Direzione Generale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- 1 Nomina del Collegio -

Ai sensi dell'art. 9 della l.r. del 24/2/2000, n.6, modificato dalla successiva L.R. 3/2016 il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore Regionale per la Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, è composto da due membri: un Presidente designato dall'Assessore Regionale e un Componente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Occorre rappresentare che, indipendentemente dalla data d'insediamento del Presidente e/o Componente (che comunque non può avvenire trascorsi 60 giorni dalla notifica del provvedimento d'incarico), la nomina decorre dalla data del decreto.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nello stesso Collegio per non più di due incarichi consecutivi.

In caso di rinuncia o cessazione, o decadenza di un membro, l'incarico del Revisore nominato in sostituzione scade con quello dell'altro Revisore rimasto in carica.

- 2 Revoca dell'incarico -

Il comma 2 bis dell'art. 9 della l.r.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che l'incarico di revisore può essere revocato:

1. per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio;
2. per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di nomina per sostituzione di uno dei membri;
3. per assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
4. Rifiuto ad adempiere ad ulteriori incarichi o compiti di verifica amministrativo-contabile su particolari progetti o attività affidati dall'Assessorato o dall'Ufficio Scolastico Regionale, così come indicato nel paragrafo 3 della presente circolare.

Nella consapevolezza del grave nocumento che causa alle Istituzioni Scolastiche Statali la mancata attività del collegio dei Revisori, questa Amministrazione esplicita che l'attività del Collegio deve essere continuativa anche in presenza di un singolo componente.

Pertanto, il mancato insediamento o la revoca dell'incarico di uno dei Revisori – Presidente o Componente che sia – non comporta decadenza dell'altro che rimane in carica a tutti gli effetti di legge e che è tenuto a svolgere, singolarmente, tutte le attività di controllo tipiche del proprio ruolo. Sarà cura del Dirigente dell'Istituzione Scolastica o dell'Istituto capofila delle Istituzioni aventi sede in un medesimo ambito territoriale di trasmettere, in copia conforme, il Verbale relativo all'insediamento dei Revisori dei conti.

Al fine di consentire a questa Amministrazione l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 9 della l.r.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si invita il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila a voler comunicare, tempestivamente, il nominativo del Revisore che non si è insediato o che sia risultato assente non giustificato per almeno tre sedute consecutive del Collegio; tali comunicazioni possono anche essere adempiute dall'altro revisore regolarmente insediatosi ed operante.

Infine, nel caso di mancato insediamento di tutti i componenti del Collegio, sarà il Dirigente dell'Istituto capofila a darne immediata comunicazione, l'Amministrazione procederà all'avvio di revoca e all'assegnazione dei nuovi incarichi.

Si ribadisce in fine, nel combinato disposto delle successive modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/2000 e degli artt. dal 57 al 60 del D.A. 895/2001 che:

- Anche solo un singolo revisore è tenuto ad operare continuativamente per assicurare il regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni scolastiche;
- L'insediamento di Presidente e Componente può avvenire anche separatamente e indipendentemente;
- La successiva nomina del Presidente rispetto al componente MIUR non invalida o impedisce l'insediamento di quest'ultimo.
- Sebbene sia preferibile che i Revisori operino collegialmente, nulla osta ad interventi e controlli anche da parte del singolo componente, specie se – a ridosso

di importanti ed indefettibili scadenze quali approvazione del programma annuale, verifica del conto consuntivo o della contrattazione integrativa – esso si trovi ad operare da solo a causa dell'assenza, del mancato insediamento o della decadenza, delle dimissioni o della revoca dall'incarico dell'altro componente del collegio.

- 3 Funzioni e compiti del Collegio dei revisori dei conti –

Al Collegio dei Revisori dei conti è attribuita la funzione di verificare la legittimità degli atti amministrativi emanati dalle Istituzioni Scolastiche, nonché la regolarità e la correttezza delle gestioni sotto il profilo della proficuità economico-finanziaria.

In ordine alle verifiche amministrativo-contabili, il Collegio: accerta la regolare impostazione del Programma Annuale e delle sue variazioni; verifica la legittimità e la regolarità delle scritture contabili, e la coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel Programma e infine esamina il conto consuntivo.

Particolare attenzione si richiede nella verifica della contabilità e della relativa documentazione, nelle verifiche periodiche di cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituzione, negli adempimenti prescritti per i versamenti di ordine erariale, previdenziale ed assistenziale, nonché nella verifica della corretta applicazione di quanto disposto dal Titolo IV – Attività negoziale – del D.A. n. 895/2001.

Il Collegio non è tenuto ad entrare nel merito delle decisioni degli organi di amministrazione in ordine al Piano dell'offerta formativa o a singole iniziative, a meno che non si riscontrano operazioni non pertinenti ai fini istituzionali che possano determinare conseguenze per la gestione economico-finanziaria dell'istituzione scolastica.

Al Collegio dei Revisori dei conti, possono essere assegnati – dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale o dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.) – ulteriori incarichi o compiti di verifica amministrativo-contabile su particolari progetti o attività nelle I.S. di titolarità del collegio; il rifiuto ad adempiere a tali verifiche costituisce motivo di revoca dell'incarico da parte dell'Assessorato. Per tali incarichi non verrà corrisposto ulteriore compenso aggiuntivo rispetto al compenso annuo già spettante che si considera omnicomprensivo.

L'eventuale rilevazione, nel corso dell'espletamento delle funzioni, di situazioni che possono configurare un danno erariale fa sorgere nei confronti dei componenti del Collegio l'obbligo di provvedere direttamente alla denuncia dei fatti alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, come chiaramente esplicitato nella circolare della Procura generale della Corte dei Conti n. 9434/2007TP del 02 agosto 2007, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e all'Ufficio Scolastico Regionale.

Pertanto, la denuncia deve essere effettuata non appena si è venuti a conoscenza di un fatto o di un comportamento illecito dai quali sia derivato o possa derivare un danno erariale.

- 4 Attività-

Il D.A. del 31.12.2001, n. 895, affida al Presidente il coordinamento e stabilisce gli adempimenti che devono essere svolti collegialmente, per i quali è prevista la convocazione su iniziativa del Presidente o dell'altro componente.

I due Revisori sono comunque investiti delle medesime funzioni e responsabilità.

Nel caso in cui manchi il Presidente perché revocato, decaduto o dimessosi dall'incarico, il revisore rappresentante del M.I.U.R. procederà in via autonoma a tutti i controlli previsti dal proprio incarico. Nel caso in cui la verifica del programma annuale, del conto consuntivo, della contrattazione d'istituto o di variazione del programma al 30 giugno avvenga ad opera di un solo Revisore per una qualsiasi motivazione, il Revisore assente – o subentrato a revisore decaduto – provvederà,

alla prima visita utile, a verificare la documentazione relativa a tali momenti e passaggi fondamentali per la gestione amministrativo-contabile complessiva dell'Istituzione Scolastica.

Il Collegio, sin dalla prima riunione, concorda la stesura di un programma di lavoro, stabilendo, nel contempo, i compiti di ciascun Revisore durante l'espletamento delle proprie funzioni, sia per gli adempimenti da svolgere collegialmente, sia per le visite periodiche che possono essere effettuate anche singolarmente.

Per l'attuazione delle verifiche amministrativo-contabili, si potrà procedere con la tecnica del campionamento, a meno che specifiche o anomale situazioni consiglino l'analisi completa degli atti.

In merito alle verifiche di cassa e ai correlati controlli a campione dei mandati di pagamento, sarà cura dei revisori verificare non solo che il mandato sia stato esitato dall'istituto cassiere e che vi sia il correlativo movimento bancario, ma occorrerà controllare altresì la documentazione giustificativa del pagamento (a titolo esemplificativo, in caso di pagamento di un fornitore sarà d'uopo controllare il criterio e le modalità di selezione del fornitore, la determina di contrarre, l'ordine di acquisto, la presenza di DURC regolare, l'avvenuta verifica "Equitalia" se necessaria, il collaudo ecc.)

Al fine del contenimento degli oneri inerenti alla revisione presso le Istituzioni Scolastiche, le visite da effettuare durante l'anno non possono essere superiori a quattro per ciascun Istituto, tranne che non emergano situazioni che necessitano di una particolare attenzione; in questo caso le motivazioni devono essere opportunamente riportate nel verbale.

Si ricorda che due delle quattro verifiche annuali di cassa devono essere effettuate in occasione delle riunioni per gli adempimenti connessi al parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e per l'esame del Conto Consuntivo.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche facenti parte dello stesso ambito territoriale devono raccordarsi al fine di sottoporre, nello stesso periodo, gli atti necessari alla verifica dei Revisori per il parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e per l'esame del Conto Consuntivo.

Il Dirigente dell'Istituzione Scolastica o dell'Istituto capofila, con apposita nota, comunica al Presidente del Collegio le date fissate per le riunioni dei Consigli di Istituto per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 18, comma 5, del D.A. n.895/2001; il Presidente, con apposita nota, convoca il Collegio.

Gli estremi di dette note devono essere riportate nel Verbale.

Tutta l'attività dei Revisori dei conti deve essere verbalizzata. A tal proposito si precisa che nei verbali deve essere illustrata chiaramente l'attività di controllo effettuata, i criteri adottati, nonché le complete indicazioni delle eventuali irregolarità riscontrate e delle norme eventualmente violate.

I verbali redatti in occasione dell'esame del Programma annuale e del Conto consuntivo devono concludersi con un parere:

- positivo senza rilievi, nel caso in cui il documento contabile è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia ;
- positivo con rilievi, nel caso in cui il documento contabile è sostanzialmente conforme alle norme vigenti in materia ma vi sono alcuni aspetti gestionali che, pur non alterando le risultanze contabili, sono meritevoli di segnalazione;
- negativo, nel caso in cui il documento contabile non è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di parere positivo con rilievi o negativo nel verbale devono essere esposti analiticamente i motivi della decisione del Collegio dei Revisori.

Non può ammettersi una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un parere, né può esprimersi un parere favorevole condizionato.

Il Collegio non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere anche nel caso in cui è chiamato ad esaminare conti consuntivi degli anni precedenti che non risultano ancora definiti.

- 5 Compenso annuo da corrispondere al Presidente e al Componente del Collegio dei Revisori dei conti – Rimborso Spese di viaggio

Il comma 2 dell'art.9 della L.r. n.6/2000, così come modificato dalla lettera b) dell'art. 34 della L.r.

9.8.2002, n.9, stabilisce che "il compenso annuale da corrispondere al Presidente ed al Componente del Collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle Istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente". Il compenso comprende altresì le verifiche su progetti PON e POR eventualmente richieste dal MIUR e dall' Assessorato P.I. e gli ulteriori accertamenti amministrativo contabili come a richiesta di detti Enti (si veda paragrafo #3 della presente circolare).

L'art. 47, comma 1, della L.r. 28.12.2004,n.17, ha specificato che il compenso è comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata (IRAP ed eventuale IVA) e che lo stesso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle Istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso Collegio.

E' evidente che il legislatore ha inteso quantificare l'onere certo che l'Istituzione scolastica deve sostenere per i compensi in questione.

Le spese relative al compenso e rimborso spese di viaggio devono gravare sul finanziamento annualmente assegnato da questa Amministrazione, quale dotazione finanziaria per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, di cui al Cap. 373314 del Bilancio della Regione.

Nel caso in cui al Collegio dei Revisori è affidato il riscontro di più Istituti scolastici, le spese relative al compenso e al rimborso delle spese di viaggio devono essere ripartite in misura uguale fra le stesse Istituzioni e devono essere corrisposte dall'Istituzione scolastica individuata come capofila con il provvedimento di nomina dello stesso Collegio.

A tal proposito si precisa che le Scuole interessate provvederanno ad effettuare il versamento delle quote a loro carico sul conto corrente bancario dell'Istituto individuato per il pagamento, imputando le spese al "Tipo 04-conto 01- sottoconto 005" del piano dei conti; l'Istituto individuato per la corresponsione di quanto dovuto al Collegio, provvederà ad introitare le quote di che trattasi all'Aggregato 07 – Voce 04: entrate diverse", imputando le spese al "tipo 04-conto 01 – sottoconto 005.

Le eventuali autorizzazioni all'uso del mezzo proprio devono essere rilasciate dal Dirigente dell'Istituzione scolastica o dell'Istituto capofila .

Relativamente al versamento delle ritenute I.R.P.E.F. operate sui compensi corrisposti ai Revisori dei conti, si rinvia a quanto disposto dall'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze con Circolare n. 3 - prot.15469 – del 22.9.2004.

- 6 Rimborso spese di viaggio –

Si invitano i Dirigenti scolastici a porre la massima attenzione alla autorizzazione ai Revisori a servirsi del proprio mezzo di trasporto.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 36 del 22 ottobre 2010.

Si ricorda che tale autorizzazione è concessa nel caso in cui il mezzo proprio risulti economicamente e funzionalmente più conveniente – anche in base agli orari previsti per l'inizio e la fine delle attività di verifica – e tendo conto delle eventuali spese per pasti e pernottamento (a carico dell'I.S.) nel caso in cui i revisori al termine delle loro attività non possano prendere i normali mezzi di linea.

Si precisa che, ove i Revisori siano stati autorizzati a servirsi del mezzo proprio, l'Istituzione scolastica dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'Istituzione scolastica e per il rientro nella sede di servizio o nel luogo della dimora abituale del Revisore (deve considerarsi la distanza più favorevole alla Scuola).

Per tutto quanto non previsto nella presente Circolare, si applicano i principi generali che regolano l'attività di riscontro dei revisori dei conti e le norme fiscali vigenti.

Si pregano i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Sicilia, che leggono per conoscenza, di diramare la presente circolare, con la massima urgenza, alle Istituzioni Scolastiche del proprio territorio di competenza.

I Dirigenti dell'Istituzione scolastiche o degli Istituti capofila delle Istituzioni aventi sede in un medesimo ambito territoriale trasmetteranno la presente circolare ai Revisori dei conti.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

Il Dirigente Generale
Gianni Silvia



L'Assessore
Bruno Marziano



Riferimenti normativi richiamati nella presente circolare:

L.R. n. 6 del 24/02/2000 G.U.R.S. n. 9 del 29/02/2000

L.R. n. 3 del 17/03/2016

art. 43 del D.P. Reg. 22.6.2001, n. 10- G.U.R.S. 2.7.2001, n.33

art. 34 della L.r. 9.8.2002, n.9- G.U.R.S. 9.8.2002, n. 9;

art. 47 della l. r.28 dicembre 2004, n. 17- G.U.R.S. 31.12.2004, n.56;

art. 22 della l.r.15.9.2005, n.10- G.U.R.S. 16.9.2005, n. 39;

L.r. 28.3.1995, n.22 – G.U.R.S.1.4.1995, n.16

Circolare n. 3 - prot.15469 – del 22.9.2004 Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze – G.U.R.S. 29.10.2004, n.45